



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

## SETTORE ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di maggio, presso gli Uffici del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Ortona, siti in Via Cavour

### TRA

Il Comune di Ortona, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ con sede in Ortona, Via Cavour, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

### E

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione C.C. n. 50 del 20.04.2016 si conferiva mandato all'unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, con l'ausilio di professionisti esterni particolarmente qualificati con provata esperienza nella materia di che trattasi, di verificare l'esistenza delle condizioni tecniche e giuridiche per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house Ecolan spa e, nel caso di esito positivo della verifica di che trattasi, di valutare l'offerta tecnico economica pervenuta dalla società medesima;
- Con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi secondo le norme del vigente regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione;
- Con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ si provvedeva all'affidamento definitivo dell'incarico in discorso in favore del Dott. \_\_\_\_\_;
- Occorre disciplinare il rapporto con l'incaricato a mezzo disciplinare, conformemente alle disposizioni dell'avviso pubblico allegato alla predetta determinazione n. \_\_\_;

### TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Finalità

Il Comune di Ortona, in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, conferisce al dott. \_\_\_\_\_ incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento dell'attività di verifica delle condizioni tecniche e giuridiche per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società *in house* "ECOLAN S.p.a." come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/04/2016.

## **Art. 2 – Oggetto dell’incarico**

Oggetto dell’incarico è la verifica della fattibilità, dal punto di vista giuridico e tecnico, di affidamento dei servizi di igiene urbana, allo stato gestiti dalla società pubblico-privata, “Ortona Ambiente srl” con affidamento in scadenza il prossimo 30.09.2016, alla società in house “ECOLAN S.p.a”., di Lanciano, alla luce della complessa normativa allo stato vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

L’incarico comprende, altresì, in caso di accertata rispondenza alle vigenti disposizioni normative del predetto affidamento in house, la valutazione dell’offerta tecnico - economica, pervenuta dalla predetta società ECOLAN S.p.a”.

Le attività di cui ai precedenti commi dovranno essere svolte quale collaborazione all’unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 287 del 30.12.2015, relativamente all’incarico conferito alla medesima unità con la citata deliberazione C.C. n. 50, e dovranno essere compendiate in apposita esaustiva relazione, da rimettere alla stessa unità, ai fini della produzione della relazione ex art. 34 del d.l. n. 179/2012.

Se richiesto, l’incaricato avrà l’obbligo di partecipazione alle sedute dell’unità di cui all’articolo 2, anche successivamente alla consegna della relazione di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla definitiva formalizzazione, da parte della predetta unità, della relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012.

## **Art. 3 – Tempistica di realizzazione dell’incarico**

La relazione di cui al precedente articolo dovrà essere prodotta e consegnata ai competenti Uffici Comunali nel termine di 10 ( dieci ) giorni decorrenti dalla stipula del presente disciplinare.

## **Art. 4 – Conferimento dell’incarico**

Il rapporto è regolato dagli artt. 2222 ss. del Codice Civile, in quanto lavoro autonomo, e non prevede subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente: l’incarico non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego e non vi sono presupposti di Legge che ne consentano la trasformazione in rapporto di tipo subordinato, anche in quanto l’esigenza del conferimento è temporanea ed eccezionale.

## **Art. 5 – Modalità di espletamento dei servizi**

Resta a carico dell’incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L’incaricato si obbliga, nell’esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ortona, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2014, per quanto compatibili.

## **Art. 5 – Durata dell’incarico**

L’incarico avrà inizio dalla data del presente disciplinare e si concluderà con il deposito, da parte dell’unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 287 del 30.12.2015, della relazione ex art. 34 del d.l. n. 179/2012.

## **Art. 6 – Compenso previsto per l’incarico**

Per tale incarico sarà riconosciuto un compenso lordo complessivo pari ad Euro 1.000,00, oltre oneri di legge.

L’importo contrattuale sarà liquidato a presentazione di regolare fattura.

Non sono previsti rimborsi spese né rimborsi per partecipazioni a missioni di lavoro o similari.

## **Art. 7 – Penale**

Il ritardo nella conclusione delle attività oggetto dell’incarico, non superiore a dieci giorni dal termine di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo del

corrispettivo di cui al precedente articolo 6.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento per giustificato motivo, in particolare quando l'incaricato sia colpevole di ritardi superiori al termine di cui al precedente art. 7.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il presente contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ortona, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2014, per quanto compatibili.

La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 9 – Normativa sulla privacy**

Il professionista si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003 e norme del medesimo decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/26.04.1986 –Tariffa Parte II- art. 1 lett. b).

#### **Art. 11 Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente disciplinare sono a carico del professionista.

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel cui caso gli oneri saranno posti a carico del professionista incaricato.

#### **Art. 12 - Definizione delle controversie**

Per ogni controversia dipendente dal conferimento dell'incarico è competente il foro di Chieti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORTONA  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Ing. Nicola Pasquini

L'INCARICATO  
Dott. \_\_\_\_\_